Firmato digitalmente da
CLAUDIA CARADONNA
CN = CARADONNA CLAUDIA
C = IT

Avv. Claudia Caradonna
Via Aurelio Costanzo n. 9 - 90142 Palermo
Tel.Fax. 091/8773736
avv.claudiacaradonna@pec.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO, CON DOMANDA CAUTELARE

Per il sig. ***OMISSIS***, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Caradonna (C.F. CRDCLD83H61H700E, avv.claudiacaradonna@pec.it, fax 0918773736), con domicilio digitale eletto al surriferito indirizzo pec, giusta procura in calce al presente atto;

CONTRO

-il **Ministero della Difesa**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

-il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**, in persona del legale rappresentante *pro tempore,* rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

-il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Ufficio Concorsi e Contenzioso**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

E NEI CONFRONTI

- del sig. ***OMISSIS***,

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

- del decreto del 12.04.223, pubblicato il 14.04.2023 (n. 99/9-2-2022 CC di prot.) con cui il Comandante Generale del Comando Generale dell'Arma dei

Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, ha approvato la graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) del bando di Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale;

- della graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) del bando di concorso, approvata con decreto del comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 12.04.2023, pubblicato il 14.04.2023 (n. 99/9-2-2022 CC di prot.), nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;

- della determina di esclusione f.nr. 99/7-36 CC di prot. datata 22 marzo 2023, con la quale il Direttore Generale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso ha disposto l'esclusione del ricorrente dal "*Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale*" per mancanza del requisito di cui all'art. 635, comma 1, lettera g-bis) del d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare) e di cui all'art. 2, comma 4, lettera g) del bando di concorso;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in *malam partem,* dell'art. 2, comma 4, lett g) del bando di concorso, nella parte in cui dispone che per tutte le riserve dei posti possono partecipare coloro che "*non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi*";

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato *in malam partem,* dell'art. 635, comma 1, lettera g-bis) del d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare), nella parte in cui prevede che per il reclutamento nelle Forze Armate occorre non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

- nonché degli eventuali ulteriori atti e verbali, anche promananti dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di tutti gli altri atti

presupposti, connessi e conseguenziali, anche allo stato non conosciuti, comunque lesivi dei diritti e degli interessi del ricorrente;

E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale

Si premette

IN FATTO

1. Con bando del 10.07.2021, pubblicato nella G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 55 del 12 luglio 2022, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha indetto il concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri (doc. 1), poi modificato con decreto del 6 agosto 2022 (doc. 2).

La procedura di selezione prevede, in sequenza, una prova scritta, successive prove di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici per la verifica dell'idoneità psicofisica, accertamenti attitudinali e, infine, la valutazione dei titoli.

L'odierno ricorrente, **già volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) nell'Esercito Italiano dal 26.07.2022 al 02.03.2023** (doc. 3), ha presentato domanda di partecipazione per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del bando di concorso, riservati ai "civili/militari in congedo" ed ha partecipato al concorso conseguendo alla prova scritta con un punteggio di 51/100 e superando, poi, le prove di efficienza fisica (doc. 4).

2. Senonché, recatosi in data 22 marzo 2023 presso il Centro di Selezione e Reclutamento per sottoporsi agli accertamenti psico-fisici, al candidato non è stato consentito di proseguire il concorso in quanto gli è stato notificato *brevi manu* il provvedimento di esclusione per mancanza del requisito di cui all'art. 635, comma 1, lettera g-bis) del d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice

dell'Ordinamento Militare) e di cui all'art. 2, comma 4, lettera g) del bando di concorso.

Nel provvedimento di esclusione si legge che « ***OMISSIS***» (doc. 5).

3. Ebbene, tale provvedimento è illegittimo in quanto basato su un **presupposto di fatto palesemente errato** e, pertanto, viziato da **carenza di istruttoria e di motivazione.**

Ed invero, il sig. ***OMISSIS***, con sentenza n. ***OMISSIS*** del Tribunale di Pescara, depositata in cancelleria il 24/01/2022, **è stato assolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 530, comma 1, c.p.p. per non aver commesso il fatto** (doc. 6).

Tale sentenza è divenuta irrevocabile (agli effetti penali) in data 1° maggio 2022 per mancata impugnazione del Pubblico Ministero, come espressamente attestato dal Tribunale di Pescara - Sezione Penale con nota del 20 aprile 2023 (doc. 7).

Infatti, dopo essere stato escluso dal concorso per 4189 allievi carabinieri, l'avvocato Ivana Camplese, nella qualità di difensore di fiducia del sig. ***OMISSIS*** nel procedimento penale N. ***OMISSIS*** R.G. Trib., conclusosi con sentenza del Tribunale di Pescara n. ***OMISSIS***, ha presentato tempestivamente alla Cancelleria Penale del Tribunale di Pescara apposita istanza finalizzata al rilascio di copia della sentenza con attestazione di intervenuta irrevocabilità per mancata impugnazione del Pubblico Ministero (doc. 8).

In esito a tale istanza, in data 20 aprile 2023, la Cancelleria Penale del Tribunale di Pescara ha rilasciato apposita attestazione in cui si legge che "***OMISSIS***" (doc. 9).

4. È evidente, dunque, che **per un mero errore materiale della Cancelleria del Tribunale di Pescara, non è stata attestata nell'immediatezza l'irrevocabilità della sentenza e non è stata salvata la data di irrevocabilità della sentenza sul SICP (Sistema Informativo della Cognizione Penale), con ciò determinando l'erronea visibilità del processo n.** *OMISSIS* **tra i carichi pendenti del Sig.** *OMISSIS***, quando invece, non essendo stato proposto appello dal Pubblico Ministero, la sentenza n.** *OMISSIS* **era già divenuta irrevocabile (agli effetti penali) in data 1° maggio 2022.**

Ciò posto, non vi è chi non veda, il venir meno del presupposto dell'odierno provvedimento di esclusione, in quanto fondato su un errato convincimento (ossia che il ricorrente fosse in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi)!

Come chiarito, infatti, il sig. ***OMISSIS*** **non è in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi**, in quanto il procedimento in cui era imputato (***OMISSIS***), ribadiamo, è stato definito con sentenza n. ***OMISSIS***, avverso la quale **è stato proposto esclusivamente appello dalla parte civile**, del quale - peraltro - il sig. ***OMISSIS*** non era neppure a conoscenza, tant'è che il suo

legale con pec del 28 marzo 2023 (doc. 10) ha dovuto richiedere copia dell'atto di appello (doc.11).

5. Come è noto, l'appello proposto dalla parte civile ai sensi dell'art. 576 c.p.p. è un appello che rileva **ai soli fini civilistici**. Ed invero, come previsto da tale articolo, "*1. La parte civile può proporre impugnazione* ***contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile,*** *contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. La parte civile può altresì proporre impugnazione contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 442, quando ha consentito alla abbreviazione del rito.2. Lo stesso diritto compete al querelante condannato a norma dell'articolo 542.".*

Nell'appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza ***OMISSIS*** di assoluzione del Tribunale di Pescara, si legge infatti espressamente che è chiesta "*la riforma della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili e la condanna dell'imputato al risarcimento di tutti i danni - patrimoniali e non patrimoniali - subiti da esso appellante*" (doc. 12). Oltretutto, per effetto della riforma Cartabia, ai sensi della nuova disposizione, effettuata la verifica di ammissibilità dell'impugnazione, la Corte di Appello o la Corte di Cassazione deve rinviare per la prosecuzione del giudizio al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e eventualmente quelle acquisite nel giudizio civile.

Pertanto, non vi è alcun dubbio che il sig. *OMISSIS* **non è in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi, con ciò vendendo meno il presupposto dell'odierno provvedimento di esclusione!**

Ed invero, ai sensi dell'art. 60 c.p.p. "*1. Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a*

giudizio e nel giudizio direttissimo. 2. ***La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna****. 3. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del processo*."

6. I provvedimenti impugnati sono, dunque, illegittimi ai sensi del seguente, articolato, motivo

IN DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 4, LETT. G), DEL BANDO NONCHÉ DELL'ART. 635, COMMA 1, LETTERA G-BIS), D.LGS. N. 66 DEL 2010 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L. N. 241/90 - ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE DI FATTO - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER INCONGRUITÀ, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETÀ, TRAVISAMENTO DEI FATTI, ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 97 DELLA COSTITUZIONE E 1 DELLA L. 241/90 E SS.MM.II. - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE E DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA, BUON ANDAMENTO ED EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

7. L'Amministrazione intimata ha interpretato erroneamente la normativa di settore, adottando nei confronti dell'odierno ricorrente un provvedimento di esclusione drasticamente ed inutilmente afflittivo, non proporzionato né congruo rispetto allo scopo perseguito.

Il provvedimento di esclusione dal "*Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale del*

ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri", oggi impugnato, risulta infatti viziato da **eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto nonché per difetto di istruttoria e di motivazione.**

8. Ed invero, sia l'art. 2, comma 4, lettera g) del bando di concorso sia l'art. 635, comma 1, lettera g-bis) del d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare) prevedono che possono partecipare al concorso coloro che "*non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi*".

Di conseguenza non è necessaria alcuna attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, la quale si deve limitare alla verifica dello status del candidato, mediante invece una accurata e completa attività istruttoria, al fine di determinare se lo stesso sia o meno in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi.

In altri termini, **l'Amministrazione non può escludere un candidato** ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera g) del bando di concorso e dell'art. 635, comma 1, lettera g-bis) del d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66, se questo non risulti in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi.

9. Eppure, è ciò che è accaduto!

Ed invero, **nonostante il sig.** *OMISSIS* **con sentenza n.** *OMISSIS* **del Tribunale di Pescara, divenuta irrevocabile (agli effetti penali) in data 1° maggio 2022, sia stato assolto dal reato ascrittogli per non averlo commesso, l'Amministrazione - in maniera del tutto superficiale, immotivata ed ingiusta - lo ha escluso dal concorso per 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale.**

Nella motivazione del provvedimento di esclusione si legge, infatti, che «*il candidato* ***OMISSIS*** *»* (doc. 5), **non rilevandosi, dunque, indici di adeguata istruttoria e valutazione in questo senso.**

10. Tuttavia, come anticipato, la situazione di fatto è completamente diversa. Ed invero, il procedimento penale (***OMISSIS***) al quale fa riferimento l'amministrazione nel provvedimento di esclusione si è
concluso con sentenza n. 3150/2021 del Tribunale di Pescara, depositata in cancelleria il 24/01/2022, con la quale il sig. ***OMISSIS*** **è stato assolto ai sensi**

e per gli effetti dell'art. 530, comma 1, c.p.p. per non aver commesso il fatto (doc. 6).

Di conseguenza, considerato che avverso tale sentenza non è stata proposta impugnazione da parte del Pubblico Ministero, la stessa **è divenuta irrevocabile (agli effetti penali) in data 1° maggio 2022,** come espressamente attestato dal Tribunale di Pescara - Sezione Penale con nota del 20 aprile 2023 (doc. 7), in cui si legge che "***OMISSIS***" (doc. 9).

11. Difatti, solo ed esclusivamente a causa di **un mero errore materiale da parte della Cancelleria del Tribunale di Pescara, non è stata attestata nell'immediatezza l'irrevocabilità della sentenza e non è stata salvata la data di irrevocabilità della sentenza sul SICP (Sistema Informativo della**

Cognizione Penale), con ciò determinando l'erronea visibilità del processo n. *OMISSIS* tra i carichi pendenti del Sig. *OMISSIS*, quando invece la sentenza n. 3150/2021 era già divenuta irrevocabile (agli effetti penali) a far data dal 1° maggio 2022.

È evidente, dunque, che non sussiste alcun procedimento penale in atto e che **il sig. *OMISSIS* già alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso de quo (15 luglio 2022), non risultava imputato in alcun procedimento penale per delitto non colposo**, in quanto la sentenza di assoluzione era già divenuta irrevocabile agli effetti penali da oltre due mesi (1° maggio 2022) (vedasi domanda di partecipazione, doc. 13).

A nulla rileva, infatti, la circostanza che successivamente sia stato proposto appello **dalla parte civile**, del quale - peraltro - il sig. ***OMISSIS*** non era neppure a conoscenza, tant'è che il suo legale con pec del 28 marzo 2023 (doc. 10) ha dovuto richiedere copia dell'atto di appello (doc.11).

12. Ed invero, l'appello proposto dalla parte civile ai sensi dell'art. 576 c.p.p. è un appello che rileva ai soli fini civilistici. Come previsto da tale articolo, infatti "*1. La parte civile può proporre impugnazione* ***contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile (…)****.".*

Nell'appello proposto dalla parte civile avverso la ***OMISSIS*** di assoluzione del Tribunale di Pescara, si legge infatti espressamente che è chiesta "*la riforma della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili e la condanna dell'imputato al risarcimento di tutti i danni - patrimoniali e non patrimoniali - subiti da esso appellante*" (doc. 12).

Pertanto, non vi è alcun dubbio che il sig. *OMISSIS* sia al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso che al momento dell'esclusione (e attualmente) non era (e non è) imputato in procedimenti penali per delitti non colposi, con ciò vendendo meno il presupposto dell'odierno provvedimento di esclusione!

Ed invero, ai sensi dell'art. 60, comma 2, c.p.p. "*2. **La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna***."

13. Alla luce di ciò, appare evidente il **difetto di istruttoria del provvedimento impugnato.**

Il provvedimento di esclusione del ricorrente, infatti, si fonda su un presupposto errato e non adeguatamente approfondito dall'Amministrazione, la quale - come si legge nelle motivazioni ("***a seguito di appello della parte offesa***") - pur essendo a conoscenza che si trattasse di un appello della parte offesa (e, dunque, civile) e non del Pubblico Ministero, ha comunque escluso il ricorrente, ravvisando una causa di esclusione errata e per nulla pertinente con il caso in esame, **senza effettuare una istruttoria completa ed adeguata.**

Ciò ha inevitabilmente inciso sulla legittimità del provvedimento oggi impugnato, rendendolo viziato per **eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto nonché per difetto di istruttoria e di motivazione.**

Nella denegata ipotesi in cui, codesto Ecc.mo Collegio ritenesse non responsabile l'Amministrazione, a causa del fatto che il fascicolo era stato inviato dal cancelliere del Tribunale di Pescara alla Corte d'Appello de L'Aquila senza attestazione dell'irrevocabilità della sentenza e senza salvare la data di irrevocabilità della sentenza sul SICP (Sistema Informativo della Cognizione Penale), determinando l'erronea visibilità del processo n. ***OMISSIS*** RGT tra i carichi pendenti del Sig. ***OMISSIS*** ciò comunque non giustifica l'operato dell'Amministrazione, la quale - essendo al corrente che si trattava di un appello proposto dalla parte civile - avrebbe dovuto effettuare

ulteriori e più completi accertamenti istruttori, prima di procedere all'esclusione del candidato.

DOMANDA CAUTELARE

14. Quanto esposto rende evidente la fondatezza del ricorso.

Il danno grave ed irreparabile è, invece, reso evidente dalla circostanza che il provvedimento di non idoneità impedisce al ricorrente di prendere parte alle successive fasi concorsuali e, pertanto, al fine di mantenere impregiudicato **l'interesse del ricorrente al completamento delle prove selettive (visita medica generale ed accertamenti attitudinali),** si chiede l'adozione di un provvedimento che disponga **l'ammissione "*con riserva ed in soprannumero*" del ricorrente alle successive prove selettive (visita medica generale, accertamenti attitudinali e valutazione dei titoli di merito) da sostenere davanti ad una Commissione di concorso appositamente riconvocata e, in caso di superamento delle stesse, anche al successivo corso formativo riservato alla categoria relativa all'art. 1, co. 1, lett. b) del bando di concorso,** per la quale ha concorso il ricorrente, **il cui inizio è previsto per il secondo ciclo per la seconda metà del mese di dicembre 2023, come da avviso pubblicato sul sito (doc. 14)**, al fine di assicurarne l'interesse finale, in caso di eventuale esito favorevole del presente ricorso.

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

15. In relazione all'elevato numero dei controinteressati, si chiede all'Ecc.mo Collegio di autorizzare la notifica per pubblici proclami ex art. 41, comma 4, c.p.a., mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Amministrazione resistente.

Tutto ciò premesso, il sig. ***OMISSIS*** come sopra rappresentato e difeso, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

VOGLIA L'ECC.MO TAR ADITO

Ogni contraria istanza eccezione e difesa rigettata

1) **in via preliminare**, accogliere la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, ordinando all'Amministrazione l'adozione dei provvedimenti idonei ad **assicurare l'immediata ammissione "*con riserva ed in soprannumero*" del ricorrente a partecipare alle successive prove selettive (visita medica generale e accertamenti attitudinali) da sostenere davanti ad una Commissione di concorso appositamente riconvocata** e, in caso di superamento delle stesse, anche alla valutazione dei titoli ed al successivo corso formativo per allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato alla categoria relativa all'art. 1, co. 1, lett. b) del bando di concorso;
2) **in via istruttoria,** disporre l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 41 comma 4, c.p.a. di un sunto del ricorso, dell'ordinanza e dell'elenco dei potenziali controinteressati, da fornirsi a cura dell'Amministrazione;
3) **nel merito,** accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini del concorso per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale, con ogni statuizione consequenziale;

Con vittoria di spese ed onorari, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si producono i documenti come da separato indice.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si dichiara che il contributo unificato per il presente procedimento è dovuto in misura ridotta della metà, trattandosi della materia del pubblico impiego, ed è pari ad euro 325,00.

Palermo-Roma, 11 maggio 2023

Avv. Claudia Caradonna